

Causa Arciola

contro

Gasati Dolores

ECCELLENTISSIMA

**Corte di Cassazione del Regno**

I. SEZIONE CIVILE

---

**Memoria illustrativa del ricorso**

DI

**Gennaro Arciola**, rappresentato dagli avvocati  
Cav. O. S. S. S. A. Ivano Bonomi e Simone Pro-  
venzano, e domiciliato in Via Convertite 21, Roma

CONTRO

**Dolores Casati**, domiciliata in Torino

PER OTTENERE

*l'annullamento della sentenza non notificata della  
Regia Corte di Appello di Genova, Sezione prima,  
pronunziata fra le suddette parti il 4 marzo 1926  
N. 1970 del Ruolo generale, sentenza registrata a Ge-  
nova il 25 maggio 1926 N. 10089 Vol. 352.*

---

MEZZO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 107 Cod.  
Civ. in relazione agli articoli del Cod. di Proc. Civ.

517 N. 2, 3, 6 ; 361 N. 2 ; 360 N. 6 per avere confusa la mera possibilità della congiunzione carnale con l'appagamento fisiologico del reciproco debito coniugale, e per mancata pronunzia, difetto di motivazione e contraddizione in ordine ad uno dei capi specifici della domanda.

I.

Ai fini del presente ricorso occorre anzitutto stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 107 del nostro Codice Civile.

Molto si è ragionato intorno alla impotenza come causa di nullità del matrimonio. A quale impotenza si è riferita la nostra legge ? Alla *impotentia coeundi* o alla *impotentia generandi* ?

Che la impotenza assoluta alla congiunzione corporea sia motivo di nullità non vi è alcun dubbio, l'impotenza alla congiunzione portando con sè, per inviolabile legge naturale, l'impotenza a generare. Che invece la *impotentia generandi*, non determinata da incapacità al coito, possa esser causa di nullità, molto si è disputato e molto si disputa ancora. Giudicati non troppo remoti (ad esempio : Cassazione di Roma 25 maggio 1919 ; Cassazione di Firenze 3 maggio 1920) hanno ritenuto che quando l'impotenza a generare sia veramente accertabile e manifesta (per esempio : impotenza a generare della donna per la cosiddetta infantilità dell'utero) essa possa esser causa di nullità del matrimonio.

Dichiariamo subito che noi non rifaremo qui questa disputa di cui sono piene, nella presente causa, le memorie di parte e le sentenze di primo e di secondo grado. Non la rifaremo perchè, proprio in questo caso, abbiamo constatati i pericoli di una contrapposizione astratta di due principii, i quali, per la loro rigidità teorica rischiano poi di essere male applicati alla realtà dei fatti umani, sempre vari e complessi.

Dichiariamo, invece, di accettare — anche in ossequio a recenti giudicati di cotesta Ecc.ma Corte — il principio ammesso dalla Corte di merito nella impugnata sentenza. Vogliamo cioè ritenere per certo che intenzione del legislatore, nello scrivere l'art. 107, sia stata quella di identificare il fine sostanziale del matrimonio nel *soddisfacimento del debito coniugale*.

Benchè queste parole che si leggevano nel Codice austriaco e nel progetto sardo siano state tolte nella redazione definitiva del nostro Codice, noi non abbiamo difficoltà ad ammettere, con la Corte di merito, che il legislatore abbia voluto mantenere il tradizionale significato, ed anzi, in vista appunto del senso chiaro e ben determinato che aveva la parola impotenza, specialmente nel linguaggio giuridico, abbia ritenuto superflua la specificazione che nel Codice austriaco era stata espressa ».

Dunque, fine sostanziale del matrimonio, e condizione essenziale perchè esso non sia annullabile, *deve essere il regolare soddisfacimento del debito co-*

*niugale*. I coniugi hanno questo debito reciproco e debbono poterlo liberamente adempiere durante l'età normale della funzione sessuale.

La legge, secondo l'impugnata sentenza, che si giova delle parole e della autorità di cotesta Ecc.ma Corte, « si limita a regolare la protezione da concedere a quell'interesse schiettamente privato e « subbietivo che ha per contenuto la delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità dell'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, senza la quale possibilità *caret substantia matrimonii* ».

Resta ora a stabilire ciò che deve intendersi per la « delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità della congiunzione corporea ». Si tratta di una mera possibilità materiale? oppure si tratta di quella ordinaria, ripetibile, continuativa soddisfazione del debito coniugale, che è una funzione normale e fisiologica del nostro organismo?

Non ci par dubbio che il contenuto di quell'interesse schiettamente privato e subbietivo che la legge tutela non possa identificarsi con la mera occasionale possibilità della copula. In determinate condizioni di quasi violenza, o di vera e propria violenza, la copula si può aver sempre fra un maschio efficiente e una femmina anche deficiente nei suoi organi sessuali. Gli organi sessuali femminili non sono mai (tranne casi di mostruosità eccezionale) così occlusi da impedirne il possesso da parte del maschio. La medicina legale e la criminalogia registrano a migliaia i casi

di stupro e di violenza carnale sopra bambine o donne con organi sessuali immaturi o deformati. Ma questo possesso di violenza, che sforza organi atrofici e rimasti infantili, e che quindi cagiona gravi danni alla salute della paziente, non può confondersi con quel normale soddisfacimento dello stimolo alla congiunzione corporea che, secondo le parole stesse di cotesta Corte, costituisce il contenuto dell'interesse privato e subbiiettivo che la legge protegge.

Ciò che la legge protegge, è, invece, il diritto a quell'amplesso fisiologico e normale che costituisce una funzione importantissima del nostro organismo. Perchè il matrimonio sia perfetto occorre che i coniugi si possano prendere quando loro talenta, senza che il loro congiungimento abbia il carattere di un doloroso deleterio esperimento, il quale, appena compiuto, induca i coniugi a separarsi e a non ripeterlo più. Che se tale fosse, se dopo alcuni esperimenti si constatasse che, per la manifesta e incurabile deformità di organi, la copula cagiona disastrose conseguenze nella persona e nella salute di uno dei coniugi, allora l'impossibilità di ripetere normalmente la congiunzione corporea farebbe mancare la sostanza stessa del matrimonio.

Concludendo, la logica applicazione dei principi adottati nella impugnata sentenza porta a ritenere che il matrimonio corrisponde al suo fine privato di soddisfare reciprocamente il debito coniugale solo quando *la possibilità del congiungimento*

*sia assoluta.* Deduzione questa che è conforme al pensiero della predetta sentenza, la quale, per dimostrare che il regolare soddisfacimento del debito coniugale è sufficiente ai fini del matrimonio, asserisce non potersi la nostra coscienza « adattare all'idea che sia consentito ad un uomo, *dopo avere per lungo tempo goduta la donna cui giurò eterna fede, di potersene disfare quando per l'età o per malattia abbia perdute le sue grazie* ».

Ma se è validissimo e non annullabile il matrimonio nel quale sia **assoluta la possibilità del congiungimento**, che cosa sarà del matrimonio nel quale questa possibilità non sia affatto assoluta? Come considerare il matrimonio nel quale, per manifesta e perpetua anormalità degli organi sessuali femminili, la copula, dopo alcuni dolorosi e deleteri esperimenti, abbia dovuto interrompersi e proibirsi per precise constatazioni e prescrizioni mediche? Evidentemente, poichè qui la possibilità al congiungimento non è assoluta, ma soltanto relativa a qualche raro momento nel quale il maschio sperimenta la sua violenza sulla femmina, non può più parlarsi di regolare soddisfacimento del debito coniugale.

L'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge protegge è in questo caso vulnerato, giacchè il marito deve star lontano dalla moglie e non può appagare su di essa quello stimolo alla congiunzione corporea, senza del quale appagamento *caret substantia matrimonii*.

Senonchè noi vogliamo essere assai più severi, in così delicata materia, e perciò riteniamo che non basti la mancanza del fine privato e subbiettivo per annullare il matrimonio. Occorre, in tema di tanta importanza, che manchi, insieme a questo fine privato, anche il fine sociale, cioè la procreazione dei figli. Se, infatti, in quegli esperimenti dolorosi per tentare di raggiungere il fine privato del matrimonio, la donna rimanesse incinta, il fine sociale del matrimonio sarebbe raggiunto e il matrimonio stesso, avendo attinto almeno uno dei fini a cui è diretto, non potrebbe essere annullato. Ciò si verifica in un caso analogo previsto dal nostro codice (articolo 110 Cod. Civ.); nel caso cioè di nozze premature, incontrate in età in cui gli organi del sesso non sono ancora compiutamente sviluppati, nozze che vengono convalidate dalla sopravvenuta gravidanza.

Nel caso, dunque, che la possibilità della congiunzione non sia assoluta, ma sia soltanto la mera possibilità di esperimenti dolorosi che provano l'impossibilità di ripeterli, occorre, per la nullità del matrimonio, che si verifichi altresì l'impossibilità di generare. Se la potenza *coeundi* non è assoluta ma soltanto relativa a uno o più esperimenti (il chè val quanto dire *impotentia coeundi* non però in via assoluta) e se è accompagnata da *impotentia generandi* assoluta, allora il matrimonio è annullabile, non raggiungendosi nè il fine privato e subbiettivo

del regolare soddisfacimento del debito coniugale, nè il fine sociale della procreazione dei figli.

Giunti a questa conclusione, che è tratta dagli stessi principii della impugnata sentenza, è di tutta evidenza che nel caso in esame si è incorsi in una falsa applicazione e violazione di legge.

Dice, infatti, l'impugnata sentenza nelle constatazioni di fatto, che la signora Dolores Casati « se non era *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi* lo era indubbiamente da *impotentia generandi*, anteriore al matrimonio manifesta e incurabile ».

Dunque siamo di fronte ad una *potentia coeundi* non assoluta ma relativa ad alcuni esperimenti, e ad una *impotentia generandi* assoluta. Ossia siamo di fronte ad una moglie che non può ripetere il debito coniugale e che quindi vulnera l'interesse privato e subbiiettivo del marito a regolarmente soddisfare le sue funzioni sessuali; e ad un matrimonio che non può e non potrà mai attingere l'altro fine — il fine sociale — della procreazione dei figli. La retta applicazione della legge, quale la stessa Corte di merito ha illustrata, importa, dunque, l'annullamento del matrimonio.

Ma la impugnata sentenza — basandosi sul fatto che nella specie la *impotentia coeundi* non è assoluta e che, trattandosi di una donna, essa può sempre essere sforzata dal maschio — crede di ravvisare nella *mera possibilità della congiunzione carnale* l'argomento principe per diniegare la retta applicazione della legge. Qui è evidente la violazione di

legge, giacchè se questa va interpretata (così come sostiene egregiamente l'impugnata sentenza) come *protezione dell'obbligo nascente dal reciproco debito coniugale*, non si può identificare questo reciproco debito dei coniugi, che è per sua natura continuo, ripetibile, fisiologicamente sano, con l'occasionale esperimento di una sorta di violenza del maschio sulla femmina, con disastrose conseguenze per quest'ultima, costretta poi a permanentemente sottrarsi al legittimo desiderio del marito.

II.

Stabilito in sentenza il principio che il matrimonio non è annullabile quando si sia raggiunto il fine privato e subbiettivo del soddisfacimento del reciproco debito coniugale, e suffragato questo principio con la considerazione morale che ripugna alla nostra coscienza « disfarsi di una donna dopo averla per lungo tempo goduta », occorre dimostrare, che, nel caso in esame, c'era stato e continuava ad esservi questo « godimento » e questo « soddisfacimento del debito coniugale », talchè, pur nella ormai certa mancanza di prole, il matrimonio doveva ritenersi validissimo.

Invece di questa necessaria dimostrazione, corollario logico delle stabilite premesse, non si trovano in sentenza che questi due brevissimi periodi,

collocati, il primo nella esposizione del fatto, il secondo nelle considerazioni di diritto:

« Il perito prof. Luigi Adolfo Oliva esprimeva il giudizio che la Casati, se non era in via assoluta affetta da *impotentia coeundi*, lo era indubbiamente da *impotentia generandi*, anteriore al matrimonio, manifesta e incurabile »

« Bene pertanto, poichè nella specie rimane accertata la possibilità della congiunzione carnale, respinsero i primi giudici la domanda attrice ».

L'Ecc.ma Corte avrà già notato la denunziata contraddizione che si riscontra tra il primo e il secondo periodo. Nel primo si afferma che la Casati non è *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi*, il che val quanto dire che vi sono cause organiche che limitano e ostacolano in lei la possibilità della copula; e nel secondo periodo si dà come accertata la possibilità di questa copula, possibilità che, per il principio stabilito in sentenza, dovrebbe essere intera, piena, non parziale, non limitata, non relativa.

Ma poichè la impugnata sentenza si riferisce a rilievi di fatto contenuti nella perizia giudiziale, e poichè si parla di accertamenti dedotti dalla medesima perizia, ci corre obbligo di riassumere detta perizia — che è nel fascicolo dei precorsi giudizi — per ricercare se quelle motivazioni, che mancano del tutto nei due citati periodi della sentenza, siano per avventura contenute nella relazione peritale a cui la sentenza fa pieno riferimento.

L'Ecc.ma Corte vede, dunque, che noi qui non intendiamo sindacare un giudizio di merito — il che ci sarebbe vietato in questa sede — ma vogliamo soltanto completare gli accertamenti di fatto, così monchi, oscuri ed insufficienti in sentenza, con la lettura della relazione peritale, da cui quegli accertamenti si affermano estratti.

Il prof. Luigi Adolfo Oliva, docente di ginecologia nell'Ateneo Genovese, così narra nella sua perizia giudiziale:

« La signora Casati andò a marito il 18 gennaio 1917.

« All'epoca del matrimonio le sue condizioni erano abbastanza buone: pesava 69 chilogrammi, mentre ora raggiunge appena i 42. Questo progressivo dimagrimento essa attribuisce alla vita coniugale.

« Sino dai primi avvicinamenti sessuali essa dimostrò *gravi fenomeni di sofferenza*. I coniugi stettero tuttavia insieme, per la prima volta, per tre mesi, ma poi *continuando il deperimento organico iniziatosi sino dalle prime settimane di vita sessuale*, si separarono amichevolmente. Nell'anno 1919 nuovamente ripresero a vivere insieme, ma dopo sei mesi di vita coniugale, *in preda a sempre più vive e continue sofferenze*, dovettero nuovamente venire ad una amichevole separazione.

« Essendo entrambi dolenti di questa situazione e nutrendo l'uno per l'altro reciproca stima ed af-

fetto, si avvicinarono ancora un'ultima volta. Ma anche in questo ultimo periodo di convivenza maritale la signora ebbe *le stesse crisi dolorose, la stessa intolleranza ai contatti, persistette e si aggravò il deperimento*, per cui nuovamente si allontanarono l'uno dall'altro e, dal settembre 1922, vivono completamente separati ».

Questa narrazione che il prof. Oliva, espertissimo in questa materia, ritiene conforme a verità anche per le spontanee e leali dichiarazioni della signora Casati che, facendo tacere il suo amor proprio e il suo affetto, « ammette di essere una donna *incapace a soddisfare le giuste esigenze di suo marito* », doveva poi essere suffragata dall'esame medico degli organi sessuali. Il prof. Oliva, dopo aver proceduto a questo esame, così ne riassume i risultati:

« All'esame ginecologico si riscontra i genitali esterni *pochissimo sviluppati, vagina piccola più della norma, utero antiflesso in modo spiccato, molto piccolo, ipoplasico cioè, atrofico. E' mobile, indolente. L'orificio esterno non permette, tanto è piccolo, la introduzione della comune sonda uterina, le cui dimensioni sono tali da poter facilmente entrare in qualsiasi utero ben sviluppato, non solo, ma anche in uteri il cui volume sia di poco inferiore alla norma.*

« Nei fornici laterali *non si palpano gli annessi* cioè ovaia e tube, le quali invece spesso sono palpabili, anche se di volume semplicemente normale.

e non di sviluppo maggiore del fisiologico, come nei casi dei processi infiammatori e neoplastici delle tube e dell'ovaia.

« In base a tali dati il perito addiviene alla diagnosi di *utero infantile in antiflessione spiccata, stenosi del canale cervicale, insufficienza ovarica da ipoplasia degli organi corrispondenti, turbe nervose riflesse in donna affetta da sclerosi apicale* ».

Dopo queste chiarissime constatazioni, che spieghino all'illustre clinico genoveve come la donna non possa prestarsi al debito coniugale e debba legittimamente rifiutarsi a ripetere tentativi ed esperimenti dolorosi e deleteri per la sua salute, il professore Oliva così conclude:

« **Sta di fatto che i reperti ginecologici dimostrano di trovarsi dinanzi ad un caso di una donna realmente affetta da impotenza generandi ed anche coeundi** ».

Ma come si presenta questa duplice impotenza? Quella generandi è fuori dubbio; essa trova una nuova e più ampia illustrazione nell'ultima parte della relazione peritale, dove, dopo aver constatato lesioni genitali, utero infantile, arresto di sviluppo di tutti gli organi della riproduzione in conseguenza di fatti tubercolari, il perito conclude affermando un'assoluta impotenza, anteriore al matrimonio, manifesta e perpetua.

L'impotenza a coitare, invece, non può verificarsi mercè lo stato verginale della sposa, giacchè

qui non si tratta di impotenza maschile, nella quale la integrità della donna è prova sovrana, ma trattasi di impotenza della moglie, la quale (per la conformazione anatomica femminile) può sempre soggiacere alla violenza del maschio. Qui l'impotenza della moglie al coito *ha dovuto sperimentarsi col coito stesso*. Come il perito ha lucidamente spiegato nella narrativa, fra la moglie e il marito vi furono tre brevissimi tentativi di coabitazione, e il marito sperimentò qualche volta, più o meno completamente, il suo diritto di sposo, ma quante volte tentò di consumare l'atto della copula produsse nella sposa - per l'infantilità degli organi di costei - una così disastrosa sofferenza e un così allarmante deperimento fisico da persuadere entrambi i coniugi a non ripeterlo più. Ed ecco la precisazione di questo concetto nelle parole del perito: « *l'impotentia coeundi non è qui assoluta in quanto l'accoppiamento, per quanto doloroso per la donna, ha potuto ripetersi* ».

Ma se tale è la sostanza della perizia, ai cui accertamenti si riferiscono i giudici, non poteva l'impugnata sentenza nè riassumere la perizia stessa con queste sole (e perchè sole oscure ed equivoche) parole: « *la signora Casati, se non era in via assoluta affetta da impotentia coeundi, lo era indubbiamente da impotentia generandi* »; nè soprattutto sbrigliarsi da ogni argomentazione di diritto affermando.

che « poichè rimase accertato la possibilità della congiunzione carnale » era da respingersi l'appello.

La sentenza, dovendo — per prescrizione di legge — motivare in fatto e in diritto il rigetto della domanda attrice, avrebbe dovuto dire, per giungere alle sue note conclusioni, che il fine privato e subbiettivo del matrimonio, cioè l'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, si raggiunge appena il maschio può, magari una sol volta e di violenza, penetrare negli organi sessuali della femmina, e che il fatto di questi esperimenti di possesso, che si potrebbero nella specie definire stupri e violenze carnali con grave danno fisico della paziente, costituiscono, anche se ormai permanentemente interrotti per la necessaria separazione dei coniugi, quel regolare soddisfacimento del debito coniugale, che la sentenza stessa dimostra essere nello spirito, se non nella lettera, dell'art. 107 del nostro codice.

Ma questo i giudici di merito non hanno potuto dire per non offendere il buon senso e per non mettersi in flagrante contraddizione con le loro premesse di diritto; ed allora hanno preferito sopprimere, mutilandole, le motivazioni in fatto e in diritto sopra un punto fondamentale della causa, che era l'impossibilità manifesta e permanente della moglie a soddisfare regolarmente il debito coniugale, legittimamente richiesto dal marito.

Mai, dunque, la carenza delle motivazioni ha

prodotto una più palese inconcludenza del giudizio. Qui la carenza delle motivazioni lascia una lacuna incolmabile in tutto il giudizio, giacchè, dopo letta l'elaborata sentenza della Corte di merito, resta a chiedere: *quid agendum* quando la copula, se pure sperimentata qualche volta, non può ripetersi ed è necessario non ripeterla? A questa domanda, che è fondamentale nella causa, la sentenza non dà alcuna risposta, anzi i due brevi insufficienti periodi che si leggono, nel fatto e nel diritto, con la loro stessa palese contraddittorietà, sollevano gravi e delicati problemi che poi la sentenza elude e non risolve.

III.

Benchè il mezzo denunziato della mancanza di motivazioni sia assorbente, ci pare opportuno richiamare l'attenzione della Corte anche sulla mancata pronunzia sopra un punto della domanda.

Nella citazione introduttiva del giudizio e nel quesito posto dall'autorità giudiziaria al perito professor Oliva si deduce anzitutto una incapacità della donna al coito normale e poi, in ordine successivo, una sua incapacità a generare. Il quesito posto al perito, e dedotto nelle conclusioni della parte attrice, suona così:

« Stabilire anche, se del caso, coi precedenti di famiglia, lo stato fisiologico degli organi genitali

della sig.ra Casati, indicandone le casuali, la loro preesistenza o meno, il carattere permanente o meno e gli effetti, anche in ordine alla procreazione, facendo pure, se si ritiene necessario, ritirare la signora Casati in apposita Casa di Salute, stabilendo infine se la stessa ha o meno l'utero infantile ».

Dunque la domanda attrice, pur riassumendosi nell'unica domanda di nullità del matrimonio, si fondava su due ben distinti ordini di deduzioni: anzitutto *gli effetti dello stato anormale degli organi genitali della moglie*; in secondo luogo, la incapacità a procreare della moglie. Il quesito dedotto in causa esprime con un « anche » significativo, questa successione di accertamenti ai fini della domanda.

Il perito ha, come abbiamo detto, accertato i due punti dedotti nella domanda, ed ha sul primo punto spiegato come gli effetti degli organi manifestamente e permanentemente anormali della moglie producano una incapacità al coito e quindi un insuperabile impedimento alla ripetizione della copula, esigendo la durevole separazione dei coniugi.

Nel proseguo della causa questi due punti della domanda hanno avuto un diverso svolgimento. Benchè il primo punto (inettitudine della donna al coito) *non sia stato mai abbandonato*, esso ha avuto una trattazione assai modesta in paragone al largo e prevalente sviluppo che è stato dato al secondo punto: la inettitudine a generare. Così la passione dottrinale ha trascinato la causa in una ampia dis-

sertazione sull'appassionante quesito se l'impotenza prevista dal nostro articolo 107 sia soltanto quella *coeundi*, oppure sia anche l'impotenza *generandi* non determinata da incapacità al coito. Ed invero l'impugnata sentenza è interamente rivolta a sostenere e a illustrare, con molta acutezza, la prima tesi.

Ma con ciò essa ha completamente dimenticato l'altro punto dedotto nella domanda: la limitazione, manifesta e permanente, della possibilità di coitare, per cui, sperimentato di forza il congiungimento carnale, questo doveva essere sospeso e poi definitivamente vietato.

Qui evidentemente i giudici dovevano pronunciarsi trattandosi di un punto sostanziale e non mai abbandonato della domanda, e trattandosi di un capitolo che profilava un caso del tutto diverso da quello ipotizzato in sentenza con l'arbitraria figurazione di un marito che vuol disfarsi della moglie dopo averla « per lungo tempo goduta » e soltanto perchè le grazie di esse sono sfiorite.

E che questo punto della domanda fosse salientissimo per la causa si desume dalla stessa argomentazione della sentenza, la quale afferma, in sostanza, la non annullabilità del matrimonio, anche se certamente e permanentemente infecondo, quando però sia piena e perfetta la possibilità della copula. Ora l'attore chiedeva una pronunzia sul caso di una impotenza *generandi* certa, e di una impotenza *coeundi* egualmente certa, *sebbene non*

*in via assoluta.* Su questo punto, dedotto nella domanda, la sentenza non ha dato risposta, contravvenendo così ad una precisa disposizione di legge e deludendo la legittima aspettativa dell'attore che non sa ancora se il suo interesse privato e subbiettivo di marito, evidentemente vulnerato per la non capacità della moglie al debito coniugale, sia o non sia tutelato dalla legge.

Roma, 5 maggio 1927

Avv. **Ivanoe Bonomi, est.**

Avv. **Simone Provenzano**

R. Corte di Cassazione

Ricorso  
di Arciola Gemma  
contro  
Casati Dolores

per  
annullamento di matrimonio

L'am. Proverjano  
ha ritirato le sue  
sent. 15 giugno 1925

Corte di Cassazione del Regno

Memoria <sup>illustrativa</sup> ~~del~~ ricorso  
di

Gennaro Arciola, rappresentato dagli avvocati  
adv. G. S. S. S. N. Ivarre Bonomi e Simone  
Provenzano, e domiciliato in Via Coverti, Roma  
contro

Dolores Casati domiciliata in Torino  
per ottenere

l'annullamento della sentenza <sup>non notificata</sup> della S. Corte  
d'Appello di Genova, Sezione prima,  
pronunciata tra le suddette parti il

4 marzo 1926 n. 1470 del ruolo generale, sentenza  
registrata a Genova il 25 maggio 1926 n. 10084 del ruolo.

Merzo

Violazione e falsa applicazione ~~di legge~~ dell'art. 107  
Cod. Civ. in relazione agli art. <sup>ist. del Cod. di Proc. Civ.</sup> 517 n. 2, 3, 6;  
561 n. 2; 360 n. 6 per avere confusa la  
mera possibilità della congiunzione carnale  
con l'appagamento fisiologico del reciproco  
debito coniugale, e per mancata pronuncia  
chietta di motivazione e contraddizione in  
ordine ad uno dei capi specifici della domanda.

Ai fini del presente ricorso occorre anzitutto stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 107 del nostro codice civile.

Molto si è ragionato intorno alla impotenza come causa di nullità del matrimonio. A quale impotenza si è riferita la nostra legge? Alla impotentia coeundi o alla impotentia generandi?

Che la ~~vera~~ impotenza assoluta alla congiunzione corporea sia motivo di nullità ~~non vi dubita~~ <sup>non vi</sup> è alcun dubbio, l'impotenza alla congiunzione portando ~~per~~ con se, per inviolabile legge naturale, l'impotenza a generare. Che

invece la impotentia generandi <sup>non determinata da incapacità al coito</sup> possa essere causa di nullità, molto si

è disputato e molto si disputa ancora. <sup>Giudici</sup> ~~giudicati~~ non troppo remoti (ad esempio: sentenza di Roma 25 maggio 1919; sentenza di Firenze 3 maggio 1920) hanno ritenuto che quando l'impotenza a generare sia veramente <sup>acutabile e</sup> manifesta (per esempio: impotenza a generare della donna per la cosiddetta infertilità dell'utero) essa possa ~~per~~ essere causa di nullità del matrimonio.

~~La~~ Dichiariamo subito che noi non rinfacciamo qui questa disputa di cui sono piene nella presente causa, le memorie <sup>di parte</sup> ~~defensive~~ e le sentenze di primo e di secondo grado. Ma la rinfacciamo perché proprio in questo caso, abbiamo constatato ~~che~~ <sup>che</sup> i pericoli ~~che~~ <sup>che</sup>

di una <sup>stretta</sup> contrapposizione di due principi, 3  
~~di cui l'uno~~ i quali, <sup>però</sup> nella loro ~~essenza~~ rigidità  
~~assoluta~~ ~~non~~ ~~non~~ ~~non~~ teorica rischiano poi di essere  
~~o~~ male applicati alla realtà dei fatti  
umani, sempre vari e complessi.

Dichiariamo, invece, di accettare — anche  
in omaggio a recenti giudicati di cotesta  
Corte — il principio <sup>merito</sup> ammesso  
dalla Corte di ~~giurisprudenza~~ nella imputata  
sentenza. Vogliamo cioè <sup>intendere per</sup> ~~che~~  
che intenzione del legislatore, <sup>per</sup> ~~che~~  
l'art. 117, sia stata quella di <sup>identificare</sup> ~~accertare~~ il  
~~affermare~~ ~~che~~ ~~fine~~ sostanziale del matrimonio  
nel soddisfacimento del debito coniugale.

Denche queste parole <sup>che si leggevano nel codice austriaco e nel progetto</sup> siano state tolte <sup>San</sup>  
nella redazione definitiva del codice, <sup>non</sup>  
non abbiamo difficoltà ad ammettere, ~~che~~  
con <sup>la Corte di</sup> ~~giurisprudenza~~ <sup>merito</sup>, che il legislatore  
abbia voluto « mantenere il tradizionale  
significato, ed anzi, in vista appunto del  
senso chiaro e ben determinato che <sup>aveva</sup>  
la parola impotenza, specialmente nel linguaggio  
giuridico, ~~non~~ abbia ritenuto superflua  
la specificazione che nel codice austriaco  
era stata espressa. »

Dunque, fine sostanziale del matrimonio,

e condizione essenziale perchè ~~non~~ <sup>essa</sup> non sia annullabile, deve essere il regolare soddisfacimento del debito coniugale. I coniugi hanno questo debito reciproco e debbono ~~poterlo~~ <sup>liberamente</sup> adempiere durante <sup>l'età</sup> ~~il~~ ~~matrimonio~~ normale della funzione sessuale. Se l'un coniuge non può ~~affatto~~ <sup>affatto</sup> soddisfare questo suo debito vien meno la sostanza del matrimonio, e il coniuge può chiedere la nullità del matrimonio.

La legge, ~~secondo~~ secondo l'impugnata sentenza, che si giova delle parole e della autorità di cotesta Ecc. Corte « si limita a regolare la protezione da concedere a quell'interesse schiettamente privato e subiettivo che ha per contenuto la delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità dell'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea senza la quale possibilità caret substantia matrimonii »

Resta ora a stabilire ~~che~~ ciò che deve intendersi per « delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità della congiunzione corporea ». Si tratta

di una mera <sup>eventuale</sup> possibilità materiale. Oppure  
si tratta ~~di~~ <sup>ordinaria, ripetibile continuativa</sup> quella soddisfazione del  
debito coniugale, che è una funzione normale  
e fisiologica del nostro organismo.

~~Si~~ Non ci par dubbio che ~~quando~~ che il conte-  
nuto di quell'interesse schiettamente privato e subiettivo  
che la legge tutela non possa identificarsi con la  
mera <sup>occasionale</sup> possibilità ~~materiale~~ alla copula. In  
determinate condizioni di quasi violenza, o di  
vera e propria violenza, la copula si può  
aver sempre fra un maschio efficiente e una  
femmina anche deficiente nei suoi organi ses-  
suali. Gli organi femminili non sono mai  
(tranne casi di mostruosità eccezionali) così occlusi  
da impedire il possesso del maschio. La medicina  
legale e la criminologia registrano a migliaia i casi di  
stupro e di violenza carnale sopra bambine  
o donne con organi sessuali immaturi  
o deformati. Ma questo possesso di violenza,  
che sforza organi atrofici e rimasti infantili,  
e che quindi cagiona gravi danni alla  
salute della paziente, non può <sup>confondersi con</sup> ~~essere~~ quel  
normale soddisfacimento dello stimolo  
alla congiunzione corporea che, secondo le  
parole stese di Costantino Forti, costituisce  
il contenuto ~~privato~~ dell'interesse privato e  
subiettivo che la legge protegge.

il diritto 6

Cio che la legge protegge è, invece, quell'impulso  
psicologico e morale che, ~~(che si manifesta)~~ <sup>si fa</sup> ~~si fa con molto piacere~~ <sup>costituisce</sup> una  
funzione importantissima del nostro orga-  
nismo. Perché il matrimonio sia perfetto occorre  
che i coniugi si possano unire quando loro  
talenta, senza che il loro congiungimento  
abbia il carattere di ~~una~~ <sup>un</sup> abitudine deleteria.  
Esperimento, il quale, appena compiuto, induce  
i coniugi a separarsi e a non ripetersi  
più. Che se tale fosse, se dopo alcuni esperimenti  
si constatasse che per la manifesta e <sup>di organi,</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
incurabile deformità ~~degli organi femminili~~ <sup>la</sup> ~~causa~~ <sup>causa</sup>  
causa disastrosa con conseguenze nella persona  
e nella salute di uno dei coniugi, allora  
l'impossibilità di ripetere normalmente la  
coniunzione corporea ~~farebbe mancare~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup>  
stessa del matrimonio.

Concludendo, la logica applicazione dei principi  
adotati nella innanzi detta sentenza porta  
a ritenere che il matrimonio corrisponde  
al suo fine privato di soddisfare reciprocamente  
il debito coniugale <sup>solo</sup> quando la possibilità  
del congiungimento <sup>sia</sup> è assoluta. Deduzione  
questa che è conforme al pensiero della ~~sua~~ <sup>sua</sup> ~~pre-~~  
sentenza, la quale, ~~afferma~~ <sup>per</sup> dimostrare  
che il regolare soddisfacimento del debito coniugale

è sufficiente ai fini del matrimonio,  
asserisce non potersi ~~ed~~ la nostra  
coscienza « adattare all'idea che sia  
consentito ad un uomo, dopo avere  
per lungo tempo goduta la donna  
con giurata eterna fede, di potersene  
disfare quanto per l'età o per  
una malattia abbia perdute le sue  
grazie. »

Ma se <sup>è validissimo e</sup> non ~~è~~ annullabile il matrimonio  
nel quale sia assoluta la possi-  
bilità del congiungimento, ~~che cosa~~ <sup>matrimonio</sup>  
~~che cosa~~ sarà del matrimonio  
nel quale questa possibilità non  
~~è~~ assoluta? ~~Come~~ <sup>si affatto</sup> come considerare  
il matrimonio nel quale per manifesta  
e perpetua ~~deficienza~~ <sup>degenerazione</sup> ~~degenerazione~~ <sup>degli organi</sup>  
sessuali femminili, ~~la~~ ~~deficienza~~ <sup>la</sup> coppia  
dopo ~~una~~ alcuni dolorosi e deleteri  
esperimenti, abbia dovuto interromperli  
e proibirsi per ~~precise~~ <sup>precise</sup> ~~precise~~ <sup>precise</sup>  
sioni e prescrizioni mediche? <sup>è constatata</sup>  
è evidentemente

poiché qui la possibilità del coniugamento  
 non è assoluta, ma soltanto  
 relativa a qualche loro momento, nel  
 quale il maschio sperimenta la  
 sua violenza sulla femmina, non  
 può più parlarsi di ~~un~~ regolare  
 soddisfacimento del debito coniugale,  
 schiettamente privato e <sup>di interesse</sup> ~~subiettivo~~  
 che la legge protegge ~~per~~ e in  
 questo caso vulnerato giacché il  
 marito deve ~~materialmente~~ <sup>indursi a</sup> star lontano  
 dalla moglie e non appagare su  
 di essa quello stimolo alla congiunzione  
 corporea, senza del quale appagamento  
 caret substantia matrimonii.

Serva che qui <sup>noi vogliamo essere più severi dell'impugnata</sup> ~~non~~ ~~interessa~~ ~~che~~  
<sup>sentenze, e</sup> ~~per~~ ~~ciò~~ ~~ri~~ ~~sp~~ ~~er~~ ~~iamo~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~basti.~~  
~~non~~ ~~basti~~ la mancanza del dote  
 privato e ~~subiettivo~~ ~~di~~ ~~che~~ ~~trattato~~  
~~di~~ ~~dalla~~ ~~legge~~ per annullare il matri-  
 monio, occorre, ~~secondo~~ ~~una~~  
~~delicata~~ ~~tezza~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~tutta~~ ~~essa~~ ~~che~~ ~~ris~~  
 importanza,

manelli, insieme a  
a questo fine, privato ~~del suo~~ <sup>del suo</sup>  
~~manelli~~ anche il fine sociale, <sup>cioè</sup>  
la procreazione dei figli. Se, infatti, <sup>in</sup>  
in ~~quegli~~ <sup>quegli</sup> ~~esperimenti~~ <sup>esperimenti</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> dolorosi  
per tentare di raggiungere il fine  
privato del matrimonio, la donna  
<sup>rimanese</sup> ~~rimanese~~ in cinta il fine sociale  
del matrimonio sarebbe raggiunto e  
il matrimonio stesso, avendo <sup>attuato</sup> ~~raggiunto~~  
almeno uno dei fini a cui è diretto, non  
potrebbe essere annullato. Ciò ~~è~~  
<sup>si verifica</sup> ~~si verifica~~ in un caso analogo ~~che~~  
~~previsto~~ <sup>previsto</sup> ~~che~~ ~~con~~ ~~l'art.~~ ~~4~~  
dal nostro codice (art. 140 l.c. l.c.); e  
nel caso cioè ~~che~~ di nozze prema-  
ture, incontrate in età in cui gli  
organi ~~della~~ <sup>del</sup> del sesso non sono  
ancora completamente sviluppati, nozze  
che vengono ~~annulate~~ <sup>annulate</sup> ~~invalidate~~  
dalla sopravvenuta gravidanza.

Il caso, dunque, che la possi-  
bilità della coniugazione non

sia assoluta, ma soltanto ~~la~~ <sup>10</sup>  
mera possibilità di ~~una~~ <sup>sia</sup> esperimenti  
dovrà che ~~conferma~~ <sup>provava</sup> l'impossibilità  
di ripetere, occorre, che per la nullità  
del matrimonio, che ~~si~~ si verifichi  
altresì l'impossibilità di generare  
la ~~potenza coeundi~~ <sup>potenza coeundi</sup> non è assoluta ma soltanto <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>relativa</sup>  
~~ad uno o più esperimenti~~

(il che ~~significa~~ <sup>però in via</sup> val quanto dire impo-  
tenza coeundi non <sup>però in via</sup> assoluta) e se

è accompagnata da impotenza  
generandi assoluta, allora il matrimo-  
nio è annullabile, non raggiunge  
né il fine privato e subiettivo  
del regolare soddisfacimento del  
delitto coniugale, né il fine sociale  
della procreazione dei figli.

~~Pote~~ simile a questa conclusione,  
che è tratta dagli stessi principi della  
impugnata sentenza, è di tutta  
evidenza che nel caso in esame

11  
si è incorsi in una falsa applicazione  
e ~~in una~~ violazione di legge.

Dice, infatti, l'impugnata sentenza ~~che~~  
nelle constatazioni di fatto che la sig.<sup>na</sup>  
Dolores Casati « se non era in via  
assoluta affetta da impotenza coeundi  
lo era indubbiamente da impotenza  
generandi, anteriore al matrimonio  
manifesta e inevitabile. »

Di fronte ~~non~~ ~~alla~~ ~~si~~ siamo di fronte ad  
una potentia coeundi non assoluta,  
ma relativa ad alcuni esperimenti,  
e ad una impotenza generandi abs-  
oluta, ossia siamo di fronte ad una  
~~condizione~~ <sup>moglie</sup> che non può ripetere il  
debito coniugale e quindi vulnera  
l'interesse privato e subiettivo del  
marito a ~~ad~~ regolarmente soddisfare  
~~tutte~~ le sue funzioni sessuali; e  
ad un matrimonio che non raggiun-  
gerà e non potrà mai attingere  
l'altro fine - il fine ~~del~~ ~~matrimonio~~

sociale - della procreazione dei figli.<sup>12</sup>  
retta applicazione della legge, <sup>La</sup> <sup>la storia</sup>  
~~di esso venuti esposti~~ ~~verrebbe~~ ~~che~~ ~~che~~  
Carte di merito ha illustrata, ~~l'impugnata~~, dunque,  
l'annullamento del matrimonio.

Ma la impugnata sentenza - basandosi  
sul fatto che <sup>nella specie</sup> l'impotentia coeundi non  
è assoluta e che, trattandosi di una donna,  
essa può sempre essere sprovata dal  
maschio - ~~non~~ crede di ravvisare  
nella mera possibilità della congiunzione  
carnale ~~il~~ l'argomento principe per  
dimezzare la retta applicazione della  
legge. ~~Però~~ è evidentemente ~~di~~ ~~una~~  
violazione di legge, giacché se  
questa va interpretata (così come  
sostiene egregiamente l'impugnata  
sentenza) come protezione dell'obbligo  
nascente dal reciproco debito coniugale  
~~del~~ non si può identificare  
questo debito <sup>reciproco</sup> dei coniugi, che



« assoluta affetta da impotenza coeundi, lo era  
« invalentemente da impotenza generandi, anteriore  
« al matrimonio, manifesta e incurabile. »

« Bene pertanto, poichè nella specie rimase  
« accertata la possibilità della congiunzione carnale,  
« respinsero i primi giudici la domanda attesa. »

Il Sec. mo Corte avrà già notato <sup>la denunziata contraddizione</sup> ~~la grave sentenza~~ che è di  
~~riscontro~~ tra il primo e il secondo periodo. Nel primo  
si afferma che la basati non è in via assoluta  
affetta da impotenza coeundi, il che val quanto  
dire che vi sono cause organiche che limitano e  
ostacolano <sup>in lei</sup> la possibilità della copula; e nel  
secondo periodo si dà come accertata la possibi-  
lità di questa copula, possibilità che per  
~~nessuna~~ il principio stabilito in sentenza  
dovrebbe essere intera, piena, non parziale, non  
limitata, non relativa.

~~Ma poi non non ignoriamo che~~  
Ma poiché la impugnata sentenza si riferisce a  
criteri di fatto contenuti nella perizia giudiziale  
e poichè si parla di accertamenti dedotti dalla  
medesima perizia, vi corre obbligo di ~~rispondere~~  
riassumere detta perizia - che è nel fascicolo  
dei precorsi giudizi - per <sup>ricercare</sup> ~~constatare~~ se, <sup>modesta</sup>  
~~contenuto nel fatto del tutto negli atti~~  
che mancano ~~effettivamente~~ <sup>nei due citati</sup> ~~per~~ <sup>motivi giuridici</sup> ~~la~~ <sup>contenute</sup> ~~sentenza~~  
~~che si riferiscono al caso in esame~~, ~~non~~  
~~sono~~ <sup>riscontrate</sup> ~~riscontrate~~ per avventura nella  
relazione peritale a cui la sentenza fa pieno riferimento.

Il Sec. mo Corte vede dunque che noi qui non intendiamo  
sinnacare un principio di merito - il che ci sarebbe  
vietato in questo caso - ma vogliamo soltanto  
completare gli accertamenti di fatto, così manche-  
voli ed insufficienti in sentenza, con la lettura  
della relazione peritale, da cui quegli accertamenti  
si affermano estratti.

Il prof. Luigi Adolfo Oliva, docente di psicologia  
nell'Ateneo genovese, così narra nella sua  
relazione:

« La signora Casati andò a marito il 18 gennaio 1913. All'epoca del matrimonio le sue condizioni erano abbastanza buone: pesava 69 chilogrammi, mentre ne raggiunge appena i 42. Questo progressivo dimagrimento essa attribuisce alla vita coniugale. Fino dai primi avvicinamenti sessuali essa dimostrò gravi fenomeni di sofferenza. Si dimorarono tuttavia insieme per la prima volta per tre mesi, ma poi, continuando il deterioramento ~~organico~~ <sup>organico</sup> iniziatosi sino dalle prime settimane di vita sessuale, si separarono amichevolmente. Nell'anno 1914 nuovamente ripresero a vivere insieme, ma dopo sei mesi di vita coniugale, in preda a sempre più vive e continue sofferenze, dovettero nuovamente venire ad una amichevole separazione.

« Essendo entrambi dolenti di questa situazione e nutrendo l'uno per l'altro reciproca stima ed affetto, si ravvicinarono ancora un'ultima volta. Ma anche in questo ultimo periodo di convivenza maritale la signora ebbe le stesse crisi dolorose, la stessa intolleranza ai contatti, persistette e si aggravò il deterioramento per cui nuovamente si allontanarono <sup>l'uno dall'altro</sup> e, dal settembre 1922, vissero <sup>per</sup> completamente separati. »

Questa narrazione che il prof. Oliva, espertoissimo in questa materia, ritiene conforme a verità anche per le spontanee letture di alcuni giorni della sig. Casati ~~che mi~~ che, facendo

16  
facere il suo amor proprio e il suo affetto, ~~ad~~  
« ammette di essere una donna incapace di soddi-  
sfare le giuste esigenze del suo consorte »  
doverano poi essere suffragata dall'esame <sup>medico</sup>  
degli organi sessuali. Il prof. Oliva, dopo  
aver proceduto a questo esame, così ne  
riassume i risultati:

« All'esame ginecologico si riscontra i genitali  
esterni pochissimo sviluppati, vagina piccola  
più della norma, utero antiflessa in modo  
spiccato, molto piccolo, ipoplasico, cioè e atrofi-  
co. È mobile, involente. Lo orificio esterno  
non permette, tanto è piccola, la introduzione  
della comune sonda uterina, le cui dimensioni  
sono tali da poter facilmente entrare in  
qualsiasi utero ben sviluppato, non solo, ma  
anche in uteri il cui volume sia di poco  
inferiore alla norma. »

« Sei formici laterali non si palpavano gli <sup>annessi</sup>  
cervi ovarici e tube, le quali invece spesso sono  
palpabili, anche se di volume semplicemente  
normale e non di sviluppo maggiore del  
fisologico, come nei casi dei processi infiam-  
matori e neoplastici delle tube e dell'ovario.

« Su base a. tali dati il perito addizionale  
alla diagnosi di utero infantile in antiflessione  
spiccata, sterosi del canale cervicale, insufficienza  
ovarica da ipoplasia degli organi corrispondenti  
turbe nervose riflesse in donna affetta da schizofrenia. »



genitale, dove, dopo aver constatato lesioni  
 genitali: utero infantile, arresto di sviluppo  
 degli di tutti gli organi della riproduzione  
 in conseguenza di fusti tubercolari; il <sup>perito</sup> ~~conclude~~  
 affermando un' assoluta impotenza, autentica  
 al matrimonio, manifesta e perpetua.

L'impotenza a coitare, invece, non può  
 verificarsi merce lo stato verginale della  
 sposa, giacché non si tratta di impo-  
 tenza maschile, nella quale la integrità ~~di~~ <sup>di</sup>  
 della donna ~~è~~ <sup>è</sup> prova sovrana, ma trattasi  
 di impotenza della moglie, ~~che~~ <sup>la</sup> quale  
 (per la conformazione anatomica ~~della~~  
 femminile) può sempre soggiacere ~~alla violenza~~  
 alla violenza ~~del~~ <sup>del</sup> marito. In l'impotenza  
 della moglie, ha dovuto sperimentarsi  
 col coito stesso. Come il perito ha lucidamente  
 spiegato nella narrativa, ~~fra~~ <sup>fra</sup> la moglie  
 e il marito vi furono tre brevissimi  
 tentativi di coabitazione, e il marito  
 sperimentò qualche volta, <sup>1 più o meno compiutamente,</sup> il suo diritto  
 di sposo, ma quante volte tentò di  
 consumare l'atto della

~~che~~ la copula produsse nella sposa - per l'infantilità degli organi di costei - una così disastrosa esperienza <sup>con cui, all'inizio di un esperimento, si vide</sup> da permanere entrambi i coniugi e non ripetere più. Ed ecco quindi la precisazione di questo ~~fatto~~ <sup>concetto</sup> nelle parole del perito: « L'impotentia venendi non è assoluta in quanto l'accoppiamento, per quanto doloroso per la donna, ha potuto ripetersi. »

Ma se tale è la sostanza della perizia, <sup>alcuni</sup> ~~non~~ <sup>accertamenti</sup> si riferiscono i giudici, non poteva l'imputata <sup>queste cose (e perché esse sono ed equivoche)</sup> ~~sentenza~~ <sup>assumere</sup> la perizia stessa con ~~queste~~ <sup>queste</sup> parole: « la signora Casati, se non era in via assoluta <sup>affatto</sup> da impotentia venendi, lo era indubbiamente da impotentia generandi. »; ne' soprattutto <sup>sbarrando</sup>

da ogni argomentazione di diritto affermando che « poiché rimase accertato la possibilità della congiunzione carnale » era da respingersi l'af-

[La sentenza, dovendo - per prescrizione di legge - motivare in fatto e in diritto il rigetto della domanda attinca, avrebbe dovuto dire, <sup>per giungere alla sua conclusione,</sup> che il fine privato e subiettivo del matrimonio, cioè l'appagamento dello stimolo alla congiunzione carnale, si raggiunge appena il maschio può, <sup>per</sup> magari una sola volta e di violenza penetrare negli organi sessuali della femmina, e che il fatto di questi esperimenti di possesso, che si potrebbero nella specie definire stupri e violenze carnali <sup>gravi</sup> condannando fisico della paziente, costituiscono, anche se





produrano una incapacità funzionale  
e quindi un insuperabile impedimento  
alla ripetizione della copula, esigendo  
la durevole separazione dei coniugi.

Nel proseguo della causa questi due  
punti della domanda hanno avuto un  
diverso svolgimento. Benchè il primo  
punto (inettitudine della donna al coito) non  
sia stato mai abbandonato, esso ha avuto  
una trattazione assai modesta in paragone  
al largo e prevalente sviluppo che dalla  
~~parte dei giudici~~ è stato dato al  
secondo punto, la inettitudine a  
generare. Così la passione dottrinale ha  
trascurata la causa in una

~~ampia~~ disertazione ~~che~~ ~~si~~ ~~è~~ ~~svolta~~ sull'appra-  
nante quesito se l'impotenza ~~prevista~~ ~~dalla~~  
nostro articolo 40 § sia <sup>soltanto</sup> quella coenun, ~~soltanto~~  
~~oppure~~ ~~significhi~~ anche l'impotenza generandi ~~come~~  
non determinata da incapacità al coito, ~~che~~  
l'impugnata sentenza ~~dedica~~ è interamente rivolta  
~~solo~~ ~~per~~ ~~illustrare~~ ~~con~~ ~~molta~~ ~~acutezza~~ ~~e~~ ~~con~~ ~~una~~ ~~certa~~  
~~proprietà~~ la prima tesi.

Ma con ciò si è ~~de~~ ~~completamente~~ ~~dimenticato~~  
l'altro e principale ~~parte~~ ~~del~~ ~~quale~~ ~~è~~ ~~formata~~  
la domanda: ~~è~~ la limitazione, ~~manifesta~~ ~~e~~ ~~permanente~~,  
della ~~possibilità~~ di coitare, per cui, ~~permanente~~ ~~con~~ ~~questa~~  
di forza ~~è~~ ~~impedita~~, il congiungimento carnale, questo  
deve essere sospeso e poi definitivamente vietato.

Seni evidentemente i giudici dovevano ~~pronunciarsi~~  
trattandosi di un ~~caso~~ ~~particolare~~ ~~non~~ ~~mai~~ ~~abbandonato~~  
domanda, e trattandosi di un ~~elemento~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~rapporta~~  
all'altro ormai accertato, ~~della~~ ~~causa~~ ~~stessa~~  
~~che~~ ~~propilava~~ ~~in~~ ~~caso~~ ~~del~~ ~~titolo~~

diverso da quello ipotizzato in sentenza ~~che~~ ~~con~~  
l'ignorazione di un marito che vuol disfarsi  
della moglie dopo averla ~~e~~ per lungo tempo  
goduta, e soltanto perchè ~~e~~ le grazie di essa sono  
spiorite.

È che questo punto della domanda fosse ~~non~~  
per sabbatini per la causa si desume dalla stessa

argomentazione della sentenza la quale, afferma, in  
 sostanza, la sua annullabilità del matrimonio,  
 anche ~~per~~<sup>se</sup> certamente e permanentemente inf  
 ermo, quando ~~la~~<sup>per</sup> sia piena e perfetta la  
 possibilità ~~del~~ della copula. Ora l'attore  
 chiedeva una pronuncia sul caso di una  
 impotenza generandi certa, e di una impotenza  
coeundi ~~non~~ egualmente certa, sebbene non  
 in via assoluta. ~~non~~ Su questo punto  
~~la~~ sentenza non ha dato risposta  
~~ad~~ ~~la~~ ~~domanda~~ ~~del~~ ~~giudice~~

contravvenendo così ad una precisa disposizione di  
 legge e deludendo la legittima aspettativa  
 dell'attore che non sa ancora, se ~~il suo~~<sup>il suo</sup> interesse  
 privato e subiettivo, ~~che egli ha~~<sup>di marito</sup>, evidentemente  
~~è~~ ~~tutelato~~ ~~dalla~~ ~~legge~~, evidentemente  
~~è~~ vulnerata per la non capacità ~~di~~  
 della moglie ~~al debito coniugale~~,  
~~è~~ ~~tutelata~~ ~~dalla~~ ~~legge~~ oppure non tutelata  
 dalla legge.

Avv. Iwanne Bonomi  
 Avv. Livone Provenzano

ECCELLENTISSIMA

**Corte di Cassazione del Regno**

I. SEZIONE CIVILE

---

**Memoria illustrativa del ricorso**

DI

**Gennaro Arciola**, rappresentato dagli avvocati  
Cav. O. S. S. S. A. Ivano e Bonomi e Simone Pro-  
venzano, e domiciliato in Via Convertite 21, Roma

CONTRO

**Dolores Casati**, domiciliata in Torino

PER OTTENERE

*l'annullamento della sentenza non notificata della  
Regia Corte di Appello di Genova, Sezione prima,  
pronunziata fra le suddette parti il 4 marzo 1926  
N. 1970 del Ruolo generale, sentenza registrata a Ge-  
nova il 25 maggio 1926 N. 10089 Vol. 352.*

---

MEZZO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 107 Cod.  
Civ. in relazione agli articoli del Cod. di Proc. Civ.

517 N. 2, 3, 6 ; 361 N. 2 ; 360 N. 6 per avere confusa la mera possibilità della congiunzione carnale con l'appagamento fisiologico del reciproco debito coniugale, e per mancata pronunzia, difetto di motivazione e contraddizione in ordine ad uno dei capi specifici della domanda.

I.

Ai fini del presente ricorso occorre anzitutto stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 107 del nostro Codice Civile.

Molto si è ragionato intorno alla impotenza come causa di nullità del matrimonio. A quale impotenza si è riferita la nostra legge? Alla *impotentia coeundi* o alla *impotentia generandi*?

Che la impotenza assoluta alla congiunzione corporea sia motivo di nullità non vi è alcun dubbio, l'impotenza alla congiunzione portando con sè, per inviolabile legge naturale, l'impotenza a generare. Che invece la *impotentia generandi*, non determinata da incapacità al coito, possa esser causa di nullità, molto si è disputato e molto si disputa ancora. Giudicati non troppo remoti (ad esempio: Cassazione di Roma 25 maggio 1919; Cassazione di Firenze 3 maggio 1920) hanno ritenuto che quando l'impotenza a generare sia veramente accertabile e manifesta (per esempio: impotenza a generare della donna per la cosiddetta infantilità dell'utero) essa possa esser causa di nullità del matrimonio.

Dichiariamo subito che noi non rifaremo qui questa disputa di cui sono piene, nella presente causa, le memorie di parte e le sentenze di primo e di secondo grado. Non la rifaremo perchè, proprio in questo caso, abbiamo constatati i pericoli di una contrapposizione astratta di due principii, i quali, per la loro rigidità teorica rischiano poi di essere male applicati alla realtà dei fatti umani, sempre vari e complessi.

Dichiariamo, invece, di accettare — anche in ossequio a recenti giudicati di cotesta Ecc. ma Corte — il principio ammesso dalla Corte di merito nella impugnata sentenza. Vogliamo cioè ritenere per certo che intenzione del legislatore, nello scrivere l'art. 107, sia stata quella di identificare il fine sostanziale del matrimonio nel *soddisfacimento del debito coniugale*.

Benchè queste parole che si leggevano nel Codice austriaco e nel progetto sardo siano state tolte nella redazione definitiva del nostro Codice, noi non abbiamo difficoltà ad ammettere, con la Corte di merito, che il legislatore abbia voluto « mantenere il tradizionale significato, ed anzi, in vista appunto del senso chiaro e ben determinato che aveva la parola impotenza, specialmente nel linguaggio giuridico, abbia ritenuto superflua la specificazione che nel Codice austriaco era stata espressa ».

Dunque, fine sostanziale del matrimonio, e condizione essenziale perchè esso non sia annullabile, *deve essere il regolare soddisfacimento del debito co-*

*niugale*. I coniugi hanno questo debito reciproco e debbono poterlo liberamente adempiere durante l'età normale della funzione sessuale.

La legge, secondo l'impugnata sentenza, che si giova delle parole e della autorità di cotesta Ecc.ma Corte, « si limita a regolare la protezione da concedere a quell'interesse schiettamente privato e subbiiettivo che ha per contenuto la delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità dell'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, senza la quale possibilità *caret substantia matrimonii* ».

Resta ora a stabilire ciò che deve intendersi per la « delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità della congiunzione corporea ». Si tratta di una mera possibilità materiale? oppure si tratta di quella ordinaria, ripetibile, continuativa soddisfazione del debito coniugale, che è una funzione normale e fisiologica del nostro organismo?

Non ci par dubbio che il contenuto di quell'interesse schiettamente privato e subbiiettivo che la legge tutela non possa identificarsi con la mera occasionale possibilità della copula. In determinate condizioni di quasi violenza, o di vera e propria violenza, la copula si può aver sempre fra un maschio efficiente e una femmina anche deficiente nei suoi organi sessuali. Gli organi sessuali femminili non sono mai (tranne casi di mostruosità eccezionale) così occlusi da impedirne il possesso da parte del maschio. La medicina legale e la criminalogia registrano a migliaia i casi

di stupro e di violenza carnale sopra bambine o donne con organi sessuali immaturi o deformati. Ma questo possesso di violenza, che sforza organi atrofici e rimasti infantili, e che quindi cagiona gravi danni alla salute della paziente, non può confondersi con quel normale soddisfacimento dello stimolo alla congiunzione corporea che, secondo le parole stesse di cotesta Corte, costituisce il contenuto dell'interesse privato e subbietivo che la legge protegge.

Ciò che la legge protegge, è, invece, il diritto a quell'amplesso fisiologico e normale che costituisce una funzione importantissima del nostro organismo. Perchè il matrimonio sia perfetto occorre che i coniugi si possano prendere quando loro talenta, senza che il loro congiungimento abbia il carattere di un doloroso deleterio esperimento, il quale, appena compiuto, induca i coniugi a separarsi e a non ripeterlo più. Che se tale fosse, se dopo alcuni esperimenti si constatasse che, per la manifesta e incurabile deformità di organi, la copula cagiona disastrose conseguenze nella persona e nella salute di uno dei coniugi, allora l'impossibilità di ripetere normalmente la congiunzione corporea farebbe mancare la sostanza stessa del matrimonio.

Concludendo, la logica applicazione dei principi adottati nella impugnata sentenza porta a ritenere che il matrimonio corrisponde al suo fine privato di soddisfare reciprocamente il debito coniugale solo quando *la possibilità del congiungimento*

*sia assoluta.* Deduzione questa che è conforme al pensiero della predetta sentenza, la quale, per dimostrare che il regolare soddisfacimento del debito coniugale è sufficiente ai fini del matrimonio, asserisce non potersi la nostra coscienza « adattare all'idea che sia consentito ad un uomo, *dopo avere per lungo tempo goduta la donna* cui giurò eterna fede, di potersene disfare quando per l'età o per malattia *abbia perdute le sue grazie* ».

Ma se è validissimo e non annullabile il matrimonio nel quale sia **assoluta la possibilità del congiungimento**, che cosa sarà del matrimonio nel quale questa possibilità non sia affatto assoluta? Come considerare il matrimonio nel quale, per manifesta e perpetua anormalità degli organi sessuali femminili, la copula, dopo alcuni dolorosi e deleterii esperimenti, abbia dovuto interrompersi e proibirsi per precise constatazioni e prescrizioni mediche? Evidentemente, poichè qui la possibilità al congiungimento non è assoluta, ma soltanto relativa a qualche raro momento nel quale il maschio sperimenta la sua violenza sulla femmina, non può più parlarsi di regolare soddisfacimento del debito coniugale.

L'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge protegge è in questo caso vulnerato, giacchè il marito deve star lontano dalla moglie e non può appagare su di essa quello stimolo alla congiunzione corporea, senza del quale appagamento *caret substantia matrimonii*.

Senonchè noi vogliamo essere assai più severi, in così delicata materia, e perciò riteniamo che non basti la mancanza del fine privato e subbiettivo per annullare il matrimonio. Occorre, in tema di tanta importanza, che manchi, insieme a questo fine privato, anche il fine sociale, cioè la procreazione dei figli. Se, infatti, in quegli esperimenti dolorosi per tentare di raggiungere il fine privato del matrimonio, la donna rimanesse incinta, il fine sociale del matrimonio sarebbe raggiunto e il matrimonio stesso, avendo attinto almeno uno dei fini a cui è diretto, non potrebbe esserè annullato. Ciò si verifica in un caso analogo previsto dal nostro codice (articolo 110 Cod. Civ.); nel caso cioè di nozze premature, incontrate in età in cui gli organi del sesso non sono ancora compiutamente sviluppati, nozze che vengono convalidate dalla sopravvenuta gravidanza.

Nel caso, dunque, che la possibilità della congiunzione non sia assoluta, ma sia soltanto la mera possibilità di esperimenti dolorosi che provano l'impossibilità di ripeterli, occorre, per la nullità del matrimonio, che si verifichi altresì l'impossibilità di generare. Se la potenza *coeundi* non è assoluta ma soltanto relativa a uno o più esperimenti (il chè val quanto dire *impotentia coeundi* non però in via assoluta) e se è accompagnata da *impotentia generandi* assoluta, allora il matrimonio è annullabile, non raggiungendosi nè il fine privato e subbiettivo

del regolare soddisfacimento del debito coniugale, nè il fine sociale della procreazione dei figli.

Giunti a questa conclusione, che è tratta dagli stessi principii della impugnata sentenza, è di tutta evidenza che nel caso in esame si è incorsi in una falsa applicazione e violazione di legge.

Dice, infatti, l'impugnata sentenza nelle constatazioni di fatto, che la signora Dolores Casati « se non era *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi* lo era indubbiamente da *impotentia generandi*, anteriore al matrimonio manifesta e incurabile ».

Dunque siamo di fronte ad una *potentia coeundi* non assoluta ma relativa ad alcuni esperimenti, e ad una *impotentia generandi* assoluta. Ossia siamo di fronte ad una moglie che non può ripetere il debito coniugale e che quindi vulnera l'interesse privato e subbiiettivo del marito a regolarmente soddisfare le sue funzioni sessuali; e ad un matrimonio che non può e non potrà mai attingere l'altro fine — il fine sociale — della procreazione dei figli. La retta applicazione della legge, quale la stessa Corte di merito ha illustrata, importa, dunque, l'annullamento del matrimonio.

Ma la impugnata sentenza — basandosi sul fatto che nella specie la *impotentia coeundi* non è assoluta e che, trattandosi di una donna, essa può sempre essere sforzata dal maschio — crede di ravvisare nella *mera possibilità della congiunzione carnale* l'argomento principe per diniegare la retta applicazione della legge. Qui è evidente la violazione di

legge, giacchè se questa va interpretata (così come sostiene egregiamente l'impugnata sentenza) come *protezione dell'obbligo nascente dal reciproco debito coniugale*, non si può identificare questo reciproco debito dei coniugi, che è per sua natura continuo, ripetibile, fisiologicamente sano, con l'occasionale esperimento di una sorta di violenza del maschio sulla femmina, con disastrose conseguenze per quest'ultima, costretta poi a permanentemente sottrarsi al legittimo desiderio del marito.

## II.

Stabilito in sentenza il principio che il matrimonio non è annullabile quando si sia raggiunto il fine privato e subbietivo del soddisfacimento del reciproco debito coniugale, e suffragato questo principio con la considerazione morale che ripugna alla nostra coscienza « disfarsi di una donna dopo averla per lungo tempo goduta », occorre dimostrare, che, nel caso in esame, c'era stato e continuava ad esservi questo « godimento » e questo « soddisfacimento del debito coniugale », talchè, pur nella ormai certa mancanza di prole, il matrimonio doveva ritenersi validissimo.

Invece di questa necessaria dimostrazione, corollario logico delle stabilite premesse, non si trovano in sentenza che questi due brevissimi periodi,

collocati, il primo nella esposizione del fatto, il secondo nelle considerazioni di diritto:

« Il perito prof. Luigi Adolfo Oliva esprimeva  
« il giudizio che la Casati, se non era in via asso-  
« luta affetta da *impotentia coeundi*, lo era indub-  
« biamente da *impotentia generandi*, anteriore al  
« matrimonio, manifesta e incurabile »

« Bene pertanto, poichè nella specie rimane ac-  
« certata la possibilità della congiunzione carnale,  
« respinsero i primi giudici la domanda attrice ».

L'Ecc.ma Corte avrà già notato la denunziata contraddizione che si riscontra tra il primo e il secondo periodo. Nel primo si afferma che la Casati non è *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi*, il che val quanto dire che vi sono cause organiche che limitano e ostacolano in lei la possibilità della copula; e nel secondo periodo si dà come accertata la possibilità di questa copula, possibilità che, per il principio stabilito in sentenza, dovrebbe essere intera, piena, non parziale, non limitata, non relativa.

Ma poichè la impugnata sentenza si riferisce a rilievi di fatto contenuti nella perizia giudiziale, e poichè si parla di accertamenti dedotti dalla medesima perizia, ci corre obbligo di riassumere detta perizia - che è nel fascicolo dei precorsi giudizi - per ricercare se quelle motivazioni, che mancano del tutto nei due citati periodi della sentenza, siano per avventura contenute nella relazione peritale a cui la sentenza fa pieno riferimento.

L'Ecc.ma Corte vede, dunque, che noi qui non intendiamo sindacare un giudizio di merito — il che ci sarebbe vietato in questa sede — ma vogliamo soltanto completare gli accertamenti di fatto, così monchi, oscuri ed insufficienti in sentenza, con la lettura della relazione peritale, da cui quegli accertamenti si affermano estratti.

Il prof. Luigi Adolfo Oliva, docente di ginecologia nell'Ateneo Genovese, così narra nella sua perizia giudiziale:

« La signora Casati andò a marito il 18 gennaio 1917.

« All'epoca del matrimonio le sue condizioni erano abbastanza buone: pesava 69 chilogrammi, mentre ora raggiunge appena i 42. Questo progressivo dimagrimento essa attribuisce alla vita coniugale.

« Sino dai primi avvicinamenti sessuali essa dimostrò *gravi fenomeni di sofferenza*. I coniugi stettero tuttavia insieme, per la prima volta, per tre mesi, ma poi *continuando il deperimento organico iniziatosi sino dalle prime settimane di vita sessuale*, si separarono amichevolmente. Nell'anno 1919 nuovamente ripresero a vivere insieme, ma dopo sei mesi di vita coniugale, *in preda a sempre più vive e continue sofferenze*, dovettero nuovamente venire ad una amichevole separazione.

« Essendo entrambi dolenti di questa situazione e nutrendo l'uno per l'altro reciproca stima ed af-

fetto, si avvicinarono ancora un'ultima volta. Ma anche in questo ultimo periodo di convivenza maritale la signora ebbe *le stesse crisi dolorose, la stessa intolleranza ai contatti, persistette e si aggravò il deterioramento*, per cui nuovamente si allontanarono l'uno dall'altro e, dal settembre 1922, vivono completamente separati ».

Questa narrazione che il prof. Oliva, espertissimo in questa materia, ritiene conforme a verità anche per le spontanee e leali dichiarazioni della signora Casati che, facendo tacere il suo amor proprio e il suo affetto, « ammette di essere una donna *incapace a soddisfare le giuste esigenze di suo marito* », doveva poi essere suffragata dall'esame medico degli organi sessuali. Il prof. Oliva, dopo aver proceduto a questo esame, così ne riassume i risultati:

« All'esame ginecologico si riscontra i genitali esterni *pochissimo sviluppati, vagina piccola più della norma, utero antiflesso in modo spiccato, molto piccolo, ipoplasico cioè, atrofico. E' mobile, indolente. L'orificio esterno non permette, tanto è piccolo, la introduzione della comune sonda uterina, le cui dimensioni sono tali da poter facilmente entrare in qualsiasi utero ben sviluppato, non solo, ma anche in uteri il cui volume sia di poco inferiore alla norma.*

« Nei fornici laterali *non si palpano gli annessi* cioè ovaia e tube, le quali invece spesso sono palpabili, anche se di volume semplicemente normale

e non di sviluppo maggiore del fisiologico, come nei casi dei processi infiammatori e neoplastici delle tube e dell'ovaia.

« In base a tali dati il perito addiviene alla diagnosi di *utero infantile in aniflessione spiccata, stenosi del canale cervicale, insufficienza ovarica da ipoplasia degli organi corrispondenti, turbe nervose riflesse in donna affetta da sclerosi apicale* ».

Dopo queste chiarissime constatazioni, che spiegano all'illustre clinico genoveve come la donna non possa prestarsi al debito coniugale e debba legittimamente rifiutarsi a ripetere tentativi ed esperimenti dolorosi e deleteri per la sua salute, il professore Oliva così conclude:

« **Sta di fatto che i reperti ginecologici dimostrano di trovarsi dinanzi ad un caso di una donna realmente affetta da impotenza generandi ed anche coeundi** ».

Ma come si presenta questa duplice impotenza? Quella generandi è fuori dubbio; essa trova una nuova e più ampia illustrazione nell'ultima parte della relazione peritale, dove, dopo aver constatato lesioni genitali, utero infantile, arresto di sviluppo di tutti gli organi della riproduzione in conseguenza di fatti tubercolari, il perito conclude affermando un'assoluta impotenza, anteriore al matrimonio, manifesta e perpetua.

L'impotenza a coitare, invece, non può verificarsi mercè lo stato verginale della sposa, giacchè

qui non si tratta di impotenza maschile, nella quale la integrità della donna è prova sovrana, ma trattasi di impotenza della moglie, la quale (per la conformazione anatomica femminile) può sempre soggiacere alla violenza del maschio. Qui l'impotenza della moglie al coito *ha dovuto sperimentarsi col coito stesso*. Come il perito ha lucidamente spiegato nella narrativa, fra la moglie e il marito vi furono tre brevissimi tentativi di coabitazione, e il marito sperimentò qualche volta, più o meno completamente, il suo diritto di sposo, ma quante volte tentò di consumare l'atto della copula produsse nella sposa — per l'infantilità degli organi di costei — una così disastrosa sofferenza e un così allarmante deperimento fisico da persuadere entrambi i coniugi a non ripeterlo più. Ed ecco la precisazione di questo concetto nelle parole del perito: « *l'impotentia coeundi non è qui assoluta in quanto l'accoppiamento, per quanto doloroso per la donna, ha potuto ripetersi* ».

Ma se tale è la sostanza della perizia, ai cui accertamenti si riferiscono i giudici, non poteva l'impugnata sentenza nè riassumere la perizia stessa con queste sole (e perchè sole oscure ed equivoche) parole: « *la signora Casali, se non era in via assoluta affetta da impotentia coeundi, lo era indubbiamente da impotentia generandi* »; nè soprattutto sbrigliarsi da ogni argomentazione di diritto affermando.

che « poichè rimase accertato la possibilità della congiunzione carnale » era da respingersi l'appello.

La sentenza, dovendo — per prescrizione di legge — motivare in fatto e in diritto il rigetto della domanda attrice, avrebbe dovuto dire, per giungere alle sue note conclusioni, che il fine privato e subbiettivo del matrimonio, cioè l'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, si raggiunge appena il maschio può, magari una sol volta e di violenza, penetrare negli organi sessuali della femmina, e che il fatto di questi esperimenti di possesso, che si potrebbero nella specie definire stupri e violenze carnali con grave danno fisico della paziente, costituiscono, anche se ormai permanentemente interrotti per la necessaria separazione dei coniugi, quel regolare soddisfacimento del debito coniugale, che la sentenza stessa dimostra essere nello spirito, se non nella lettera, dell'art. 107 del nostro codice.

Ma questo i giudici di merito non hanno potuto dire per non offendere il buon senso e per non mettersi in flagrante contraddizione con le loro premesse di diritto; ed allora hanno preferito sopprimere, mutilandole, le motivazioni in fatto e in diritto sopra un punto fondamentale della causa, che era l'impossibilità manifesta e permanente della moglie a soddisfare regolarmente il debito coniugale, legittimamente richiesto dal marito.

Mai, dunque, la carenza delle motivazioni ha

prodotto una più palese inconcludenza del giudizio. Qui la carenza delle motivazioni lascia una lacuna incolmabile in tutto il giudizio, giacchè, dopo letta l'elaborata sentenza della Corte di merito, resta a chiedere: *quid agendum* quando la copula, se pure sperimentata qualche volta, non può ripetersi ed è necessario non ripeterla? A questa domanda, che è fondamentale nella causa, la sentenza non dà alcuna risposta, anzi i due brevi insufficienti periodi che si leggono, nel fatto e nel diritto, con la loro stessa palese contraddittorietà, sollevano gravi e delicati problemi che poi la sentenza elude e non risolve.

III.

Benchè il mezzo denunziato della mancanza di motivazioni sia assorbente, ci pare opportuno richiamare l'attenzione della Corte anche sulla mancata pronunzia sopra un punto della domanda.

Nella citazione introduttiva del giudizio e nel quesito posto dall'autorità giudiziaria al perito professor Oliva si deduce anzitutto una incapacità della donna al coito normale e poi, in ordine successivo, una sua incapacità a generare. Il quesito posto al perito, e dedotto nelle conclusioni della parte attrice, suona così:

« Stabilire anche, se del caso, coi precedenti di famiglia, lo stato fisiologico degli organi genitali

della signora Casati, indicandone le casuali, la loro preesistenza o meno, il carattere permanente o meno e gli effetti, anche in ordine alla procreazione, facendo pure, se si ritiene necessario, ritirare la signora Casati in apposita Casa di Salute, stabilendo infine se la stessa ha o meno l'utero infantile ».

Dunque la domanda attrice, pur riassumendosi nell'unica domanda di nullità del matrimonio, si fondava su due ben distinti ordini di deduzioni: anzitutto *gli effetti dello stato anormale degli organi genitali della moglie*; in secondo luogo, la incapacità a procreare della moglie. Il quesito dedotto in causa esprime con un « anche » significativo, questa successione di accertamenti ai fini della domanda.

Il perito ha, come abbiamo detto, accertato i due punti dedotti nella domanda, ed ha sul primo punto spiegato come gli effetti degli organi manifestamente e permanentemente anormali della moglie producano una incapacità al coito e quindi un insuperabile impedimento alla ripetizione della copula, esigendo la durevole separazione dei coniugi.

Nel proseguo della causa questi due punti della domanda hanno avuto un diverso svolgimento. Benchè il primo punto (inettitudine della donna al coito) non sia stato mai abbandonato, esso ha avuto una trattazione assai modesta in paragone al largo e prevalente sviluppo che è stato dato al secondo punto: la inettitudine a generare. Così la passione dottrinale ha trascinato la causa in una ampia dis-

sertazione sull'appassionante quesito se l'impotenza prevista dal nostro articolo 107 sia soltanto quella *coeundi*, oppure sia anche l'impotenza *generandi* non determinata da incapacità al coito. Ed invero l'impugnata sentenza è interamente rivolta a sostenere e a illustrare, con molta acutezza, la prima tesi.

Ma con ciò essa ha completamente dimenticato l'altro punto dedotto nella domanda: la limitazione, manifesta e permanente, della possibilità di coitare, per cui, sperimentato di forza il congiungimento carnale, questo doveva essere sospeso e poi definitivamente vietato.

Qui evidentemente i giudici dovevano pronunciarsi trattandosi di un punto sostanziale e non mai abbandonato della domanda, e trattandosi di un capitolo che profilava un caso del tutto diverso da quello ipotizzato in sentenza con l'arbitraria figurazione di un marito che vuol disfarsi della moglie dopo averla « per lungo tempo goduta » e soltanto perchè le grazie di esse sono sfiorite.

E che questo punto della domanda fosse salientissimo per la causa si desume dalla stessa argomentazione della sentenza, la quale afferma, in sostanza, la non annullabilità del matrimonio, anche se certamente e permanentemente infecondo, quando però sia piena e perfetta la possibilità della copula. Ora l'attore chiedeva una pronunzia sul caso di una impotenza *generandi* certa, e di una impotenza *coeundi* egualmente certa, *sebbene non*

*in via assoluta.* Su questo punto, dedotto nella domanda, la sentenza non ha dato risposta, contravvenendo così ad una precisa disposizione di legge e deludendo la legittima aspettativa dell'attore che non sa ancora se il suo interesse privato e subiettivo di marito, evidentemente vulnerato per la non capacità della moglie al debito coniugale, sia o non sia tutelato dalla legge.

Roma, 5 maggio 1927

Avv. **Ivanoe Bonomi, est.**

Avv. **Simone Provenzano**

Comma Arabol

let spese

L. 200

ricevuto in 18 gen

1878

M. M. M. M. M.



Roma 2-3-28

Caro Bonomi

Potrei per la causa di  
cui mi scrivi volentieri  
e con nome e  
pro-nome. All'espresso.

Pietro in Torino  
Via Marconi 9.

Egli fa l'ultimo  
bando di Droneo  
Cantabate 2 in Anni.

ricevute 200

Yese 12



Assegno L. ....

203

Mittente

Destinatario


Destinazione

*Alleggeri*  
*Corini*

Espresso L.

Espresso L.

Firma



È vietato includere valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.

# Corte di appello di Torino

Ad istanza del sig. Trag. e Scivola  
 Gennaro fu Antonino, residente in  
 Belluno ~~assi~~ rappresentato e difeso  
~~dal~~ dagli avvocati Cav. C. S. S. et  
 Franco Bonomi e Simone Borzani,  
 e domiciliato abitualmente in Torino presso  
 lo studio del procuratore.

Vista la sentenza della Corte di Cassazione  
 del Regno in data 17 maggio 1927 pubblicata  
 all'udienza della prima ~~camera~~ <sup>del</sup> ~~Primo~~ <sup>Comitato</sup> del  
 18 giugno 1927 registrata a Roma li 5 luglio  
 1927 Vol. 498 et. 177 atti giudiziari, pronunciata  
 sur ricorso dell'istante sig. Trag. e Scivola  
 Gennaro, colla quale, accolta il ricorso di ~~la signora~~  
 casa la sentenza impugnata, ~~e si~~ <sup>si</sup> ~~casati Dolore fu Luigi;~~  
 rinviò la causa per nuovo esame alla  
 Corte di appello di Torino;

In esecuzione della suddetta sentenza  
 della Corte Suprema, non notificata.  
 Fu retto off. giud. addetto alla  
 Corte di appello di Torino, ho citato  
 la signora Casati Dolore fu Luigi,  
 domiciliata in Torino via Generalotti n. 8,  
 a comparire davanti la stessa Corte  
 di appello di Torino all'udienza  
 fissata a  
 Martedì, nel locale dell'ame ad essere  
 sedute all'udienza del  
 , e all'ore legali per ivi  
 sentire far diritto alle seguenti domande.



AVVOCATO  
ALLEMANDI PIETRO

TORINO (109)

N. 9 - Via Marna - N. 9



TELEF. INT. 40-925

*P. E. l'Avv. <sup>to</sup>*

*Ivanoe Bonomi*

*Corso Umberto I - 184 -*

*Roma*



*Edizione speciale*  
MONUMENTALI LERNE DERZIERI

AVVOCATO  
ALLEMANDI PIETRO

TORINO (109)  
N. 9 - Via Marna - N. 9

TELEF. INT. 40-925

Torino, li 10-3-1928

L. P. L. Cav. <sup>St</sup> Guido Bonomi  
Corso Umberto I 184  
Roma,

Eccellenza,

da ringrazio vivamente della fiducia dimostratami  
col nominarmi procuratore nella causa  
detti di poter attraverso la professione conoscere  
V. E.

aperta notificato l'atto lo ritornero per la  
Corte alla delega

Voglia gradire i miei ossequi  
all'Alleanza

da lire 2 copie  
6

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Ad istanza del Sig. Rag. Arciola Gennaro fu Antonio, residente in Belluno, rappresentato e difeso dagli Avv. Cav. O.S.S.A. Ivano e Bonomi e Simone Provenzano, e domiciliati elettivamente in Torino presso lo studio del procuratore avv. *Allarandi Pietro - Via Marina*

Vista la ~~istanza~~ sentenza della Corte di Cassazione del Regno in data 17 maggio 1927, pubblicata all'udienza della sezione civile Unite del 28 giugno 1927 registrata a Roma li 5 luglio 1927 Vol. 498 n. 177 atti giudiziari, pronunciato su ricorso dell'istante Sig. Rag. Arciola Gennaro, colla quale, accolto il ricorso, ~~si cassa la sentenza impugnata e si rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino.~~

In esecuzione della suddetta sentenza della Corte Suprema non notificata: Io sottoscritto Ufficiale Giud. addetto alla Corte di Appello di Torino, ho citato la signora Casati Dolores fu Luigi, domiciliata in Torino Via Garibaldi 18 a comparire davanti la stessa Corte di Appello di Torino Sezione a destinarsi nei locali delle sue ordinarie sedute Via *Corte d'Appello* all'udienza del *30 marzo* e alle ore legali per ivi sentire far diritto alle seguenti domande, ~~con le quali si chiede.~~

Piaccia alla Corte Ecc.ma ~~scegliere il presente appello in~~ esecuzione della suddetta sentenza della Corte di Cassazione del Regno, che rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino, ~~deliberando sulla domanda attrice di nullità del matrimonio e pro-~~ *accogliere il presente appello contro la sentenza del tribunale di Genova del Gennaro Arciola e Dolores Casati.* ~~nunziandosi anche sulle spese del giudizio di Cassazione;~~ *fra i signori Arciola e Casati*

Condannare la convenuta nonchè alle spese tutte dei precedenti gradi di giudizio, anche a quelle del presente giudizio di appello inclusi i compensi difensivi. ~~Salvo iuris.~~

*causa appello  
fra i signori  
Arciola e Casati*

AVVOCATO  
ALLEMANDI PIETRO

TORINO (109)  
N. 9 - Via Marna - N. 9

TELEF. INT. 40-925

Torino, li 8 giugno 1928

A S.E. l'Avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° n.184

R O M A

ARCIOLA / CASATI

Ho il piacere di comunicare alla E.V. che è stata pubblicata  
la sentenza con dispositivo del seguente tenore:

"In riforma: pronuncia l'annullamento del matrimonio - Spese  
compensate".

In attesa di istruzioni, porgo alla E.V. i miei migliori ossequi

*Allemandi*

*M. Costa*

N.

(C. C. e L. di Roma - n. 9659)

# Cipografia Ditta Flli Pallotta

VIA DEL SEMINARIO N. 87

TELEFONO 61.237

Roma,



A. M. M. L. Bonomi

D. D.

1927			
	Spese Memoriale corso Casati - ff. 5	180	
	Spese 20 - a L. 36	100	
	Spese bolli - ff. 10 da L. 10		
		280	50
			316 50
Saldato			
Petronio Pedemonte			

L. S. Panzani

17  
18